

Il diritto dei beni comuni Un invito alla discussione

Maria Rosaria Marella

SOMMARIO: 1. Il comune oltre il pubblico. – 2. Le radici di un possibile statuto giuridico. – 3. Un tentativo di tassonomia. – 4. Alla ricerca di una fisionomia comune. – 5. Le ragioni di un'indagine allargata.

1. I processi di privatizzazione imposti dal progressivo smantellamento dello stato sociale e dalle politiche neoliberiste hanno accresciuto enormemente l'interesse per i beni comuni e la loro difesa.

La battaglia che oggi si combatte in Italia contro la privatizzazione dell'acqua, ormai giunta alla fase finale della campagna referendaria, non esaurisce la tensione politica che anima movimenti e soggettività varie attorno all'emblema dei beni comuni: nelle mobilitazioni che hanno accompagnato l'approvazione della c.d. riforma Gelmini dell'università e lo stesso referendum dei lavoratori dell'auto a Mirafiori si è parlato di sapere bene comune e di lavoro bene comune.

Tuttavia la lotta per l'acqua bene comune resta centrale in questo panorama: l'acqua quale simbolo forte di un legame stretto e imprescindibile fra risorse naturali e comunità umane, che non ammette l'interferenza di terzi beneficiari, né di natura pubblica, né di natura privata. La vicenda italiana della gestione delle risorse idriche, d'altra parte, simboleggia pure il fallimento di quelle politiche che contrapponendo il privato al pubblico (così come in passato il pubblico al privato) hanno di fatto trascurato l'interesse ultimo della collettività, vera e unica destinataria della risorsa e della sua gestione.

Questo è dunque il punto. La lotta per i beni comuni non è semplicemente una reazione al c.d. mercatismo in favore della restaurazione della potestà dello stato sulle risorse comuni. Essa al contrario dà voce all'insoddisfazione e all'insofferenza per quelle politiche pubbliche che hanno generato l'attuale crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica.

Quando si afferma il carattere di bene comune delle aree urbane, ad esempio, non ci si schiera contro alcuna privatizzazione, intesa quale «trasferimento della proprietà di compendi produttivi dalla sfera pubblica alla sfera privata»¹, semmai contro la gestione del territorio ad opera di amministrazioni pubbliche che hanno pianificato cemen-

¹ L. Nivarra, *Alcune riflessioni in tema di beni comuni*, http://giurisprudenza.unipg.it/images/stories/materiali_didattici/marella/Nivarra_Beni_comuni.pdf, visitato l'ultima volta il 27 maggio 2011.

tificazione, *gentrification*, creazione di quartieri-ghetto, e con esse isolamento, securitarismo, rottura dei legami sociali, devastazione culturale, certo a vantaggio di pochi imprenditori privati, ma usando pienamente della loro potestà pubblica. Il 'tramonto' dello spazio pubblico urbano, il mutamento della morfologia stessa delle città è, in altre parole, anche il frutto di politiche neoliberiste giocate in favore di interessi privati, ma testimonia di una relazione pubblico/privato assai complessa², rispetto alla quale il recupero della centralità dello Stato o dell'autorità pubblica locale diventa un progetto inattuale e incongruo, e forse persino irrealizzabile.

Pubbliche – cioè gestite dalla mano pubblica – sono ugualmente le politiche che segnano l'arretratezza dell'Italia nella produzione e nell'impiego di energie rinnovabili, altro punto assai dolente nel dibattito politico di questo scorcio d'anno³; ed esprime la volontà dello Stato e degli enti pubblici territoriali l'incredibile tolleranza italiana verso l'abusivismo edilizio, per citare soltanto due snodi cruciali della compromissione del bene ambiente ai danni della collettività⁴.

La stessa gestione pubblica della ricerca fallisce la sua missione se 'segrega' la conoscenza, non assicurando l'accesso e la condivisione dei saperi, così come la fallisce l'università pubblica se non realizza il diritto allo studio, non crea mobilità sociale, non privilegia la ricerca e dissipa risorse per alimentare l'autoreferenzialità del ceto accademico. La strisciante privatizzazione di università e ricerca pubbliche sono dunque solo parte del problema⁵.

² Cfr. A. Petrillo, *Ombre del comune: l'urbano fra produzione collettiva e spossamento*, http://giurisprudenza.unipg.it/images/stories/materiali_didattici/marella/Petrillo_Ombre_del_comune.pdf, visitato l'ultima volta il 29 maggio 2011.

³ Si veda il decreto c.d. omnibus (art. 5, commi 1 e 8, d. l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75) e il tentativo del governo Berlusconi di cancellare il quesito referendario sul nucleare. La norma, che disponeva la c.d. moratoria sulla costruzione delle centrali nucleari in Italia, è stata abrogata a seguito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011.

⁴ Con l'art. 3 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, «Semestre europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia» (c.d. decreto Sviluppo) siamo ormai oltre la logica della sanatoria: la disposizione prevede la concessione a privati di diritti di superficie ventennali «su aree inedificate formate da arenili» appartenenti al demanio marittimo a fini, ovviamente, edificatori. Formalmente non siamo alla svendita dei beni pubblici ma ad una nuova modalità di gestione di beni demaniali. La disposizione è fortunatamente caduta in sede di conversione.

⁵ Senza volerne tuttavia trascurarne l'impatto: ancora il decreto Sviluppo fornisce un esempio di come la ricerca pubblica venga privatizzata surrettiziamente. L'art. 1 prevede un credito d'imposta a vantaggio delle imprese che finanziano progetti di ricerca da svolgersi presso università e enti pubblici di ricerca. Se questo lo si legge in combinato con le disposizioni sulla valutazione della qualità della ricerca esistenti a livello nazionale e di singolo ateneo, alla stregua delle quali il conseguimento di brevetti o la capacità di attirare finanziamenti privati sono considerati in sé indici di qualità, potrà facilmente concludersi che le agenzie per la valutazione del merito sono indirizzate dalle scelte dell'imprenditoria privata e tenderanno a loro volta a premiare (e a garantire la sopravvivenza) alle strutture finanziate dai privati.

L'enfasi sul comune, infatti, non è l'auspicio di un ritorno al pubblico ai danni del privato, ma piuttosto la tensione verso un'alternativa in termini sociali, economici ed istituzionali, che si ponga oltre la contrapposizione pubblico/privato.

In termini politici questa tensione, e l'aspirazione alla *riappropriazione* del comune ad essa inerente, trova una prima espressione nell'esigenza di assicurare la partecipazione delle comunità alla gestione delle risorse materiali come alla fruizione della conoscenza, ciò che significa anche recuperare legami di solidarietà sociale attualmente affievoliti o compromessi e instaurarne di nuovi: la direzione in cui ci si muove è dunque esattamente contraria a quella percorsa dal sistema messo in piedi dal capitalismo globalizzato.

Sullo sfondo un'idea forte, non sempre resa esplicita: l'idea che i beni comuni appartengano *originariamente* alla collettività – perché conservati e custoditi dalle comunità di generazione in generazione, perché prodotto di una creazione inevitabilmente collettiva, ecc. – e siano costantemente riprodotti nel quadro di una cooperazione sociale che dal potere pubblico non vuole concessioni, ma pretende riconoscimento⁶.

2. La traduzione di tutto questo in termini giuridici non è ovviamente cosa semplice. La pervasività della dicotomia pubblico/privato, tuttora struttura portante, insieme alla dicotomia soggetto/oggetto, di un diritto che è in larga parte il prodotto del pensiero liberale, rende la dimensione del comune una sorta di *missing view* dei sistemi giuridici. Una dimensione occultata, appunto, ma non assente: in questo senso forse la riscrittura del comune può trovare nel diritto una via inaspettatamente più aperta di quanto ci si potrebbe immaginare.

Se infatti è vero che le proprietà collettive tuttora presenti in molte parti d'Europa sono state percepite dal diritto liberale come corpi estranei e in larghissima parte ridotte nell'estensione e nel contenuto sotto la pressione della forza espansiva della proprietà privata individuale, da una parte, della proprietà pubblica, dall'altra⁷, neppure può trascurarsi la presenza di altre traiettorie all'interno del sistema.

⁶ Per un'analisi del rapporto fra comune e capitalismo contemporaneo cfr. A. Negri & M. Hardt, *Commonwealth*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2009. Di necessità di una «considerazione rinnovata del rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni» per il tramite dei beni comuni parla S. Rodotà, *Editoriale*, in questo numero.

⁷ D'obbligo il rinvio alle ricerche di Paolo Grossi, fra le quali ricordo in particolare *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Riv. dir. agr.», 1991, 245; Id., «*Un altro modo di possedere*»: *l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè 1977, 37 ss., 72 ss., spec. 77, 103-104, 191 ss., spec. 196-197; Id., *Nascita del diritto agrario come scienza*, in «Riv. dir. agr.», 1977, 464, 468-469; Id., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1989, 171, 190 ss., spec. 192; Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè 1992, 607-608, 695 ss.; Id., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza 2006, 100.

Non si tratta solo di valorizzare le fratture introdotte con le costituzioni del dopoguerra, che già adottano un'idea di proprietà privata che «obbliga» e la sottopongono a politiche redistributive tali da sottrarre utilità al singolo proprietario a vantaggio della collettività⁸: non sempre è possibile o indiscusso riconoscere in questo i sintomi del superamento del dominio pubblico/privato, sebbene *la funzione sociale* cui la costituzione italiana subordina la tutela della proprietà privata (art. 42 cost.) sia spesso sinonimo di tutela del comune – come nel caso ad es. dei vincoli paesistici che limitano le facoltà dei proprietari in nome della tutela del paesaggio fruibile da tutti. E certamente è significativa un'altra norma costituzionale, l'art. 43, riportata alla ribalta dalle mobilitazioni finalizzate a ridare all'acqua lo statuto giuridico di bene comune, secondo cui imprese di preminente interesse generale che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio possono trasferirsi a comunità di lavoratori o utenti. Non enti pubblici, dunque, ma *comunità di cittadini*, al di là dell'opposizione pubblico/privato, sono i potenziali gestori di imprese d'interesse generale.

Ma soprattutto è la stessa genealogia del diritto liberale il terreno su cui lavorare. La tradizione giuridica europea non ha conosciuto solo le teorizzazioni di John Locke e le *enclosures*, né un unico paradigma, quello della proprietà privata individuale⁹. Il comunitarismo – dunque l'elemento collettivo e solidale, quali che siano le sue successive evoluzioni e degenerazioni¹⁰ – è presente nella sua genealogia a partire da alcuni fra i suoi 'padri fondatori': come Friedrich Karl von Savigny¹¹, non solo e non tanto perché riconosce forme di proprietà comune (l'*ager publicus* romano o la proprietà della corporazione) che consentono tanto il godimento comune quanto forme di godimento individuale, ma perché, a differenza di altri suoi contemporanei, Thibaut fra loro, rifiuta la contrapposizione fra l'idea di proprietà esclusiva che contraddistinguebbe il *dominium* del diritto romano e il regime feudale dei rapporti di appartenenza, e piuttosto sottolinea l'affinità fra *ius in re aliena*

⁸ Indicativa in tal senso la costituzione regionale dell'Assia del 1946 su cui cfr. A. Somma, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in corso di pubblicazione, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2011.

⁹ Per questa impostazione cfr. ad esempio U. Mattei e L. Nader, *Plunder: When the Rule of Law is Illegal*, Wiley-Blackwell 2008.

¹⁰ Cfr. Du. Kennedy, *Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000*, in «The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal», 19, 20 (David M. Trubek & Alvaro Santos eds., 2006), a proposito dello sviluppo del pensiero sociale e delle sue degenerazioni storiche in senso autoritario e fascista.

¹¹ Sulla tensione fra momento individualista e momento comunitario all'interno del diritto a lui contemporaneo si veda il *System des heutigen Römischen Rechts*, Berlin, 1840 e con particolare riferimento alla contrapposizione fra *Vermögensrecht* e *Familienrecht* cfr. l'analisi di Du. Kennedy, *Savigny's Family/Patrimony Distinction and its Place in the Global Genealogy of Classical Legal Thought*, 58 «Am. J. Comp. L.» 811 (2010).

delle fonti romane e i diritti feudali, intimamente legati all'articolazione della società in ceti, con ciò ammettendo l'impossibilità di una cesura fra una concezione anodina del dominium, intrinsecamente compatto e unitario, così come viene a riproporsi davanti ai suoi occhi nella modernità, e l'esperienza della stratificazione delle situazioni di appartenenza e del comune¹². Lo stesso G.W. Friedrich Hegel, d'altra parte, col negare alla proprietà privata il carattere prestatuale e presociale che gli attribuiva Locke, e al soggetto il carattere di autoreferenzialità che oscura la relazione con gli altri¹³, apre a visioni della proprietà assai più articolate, in cui insieme al diritto del singolo si manifesta l'elemento della responsabilità verso gli altri, la proprietà stessa si rivela una relazione fra soggetti, emergono elementi comunitari, fino alla possibilità di far collassare la stessa dicotomia soggetto/oggetto attraverso il superamento della dicotomia essere/avere¹⁴.

In questa fase è dunque strategico fare emergere la tensione fra individualismo e solidarietà, fra esclusivo e comune, che pervade l'intero sistema giuridico fin dentro alle strutture del mercato, poiché a partire da essa è possibile sin da ora pensare la costruzione di uno statuto giuridico del comune¹⁵. Non è irrilevante, ad esempio, che in tutta Europa siano presenti esperienze importanti di proprietà collettive, in cui immediato è il legame fra il bene e la comunità di riferimento. Né esse possono considerarsi semplicemente fenomeno premoderno, destinato all'estinzione; anche quando volessimo prendere in considerazione la giustificazione che fornisce Locke delle recinzioni, cioè la necessità di remunerare il lavoro attraverso una forma di appartenenza esclusiva (argomentazione da prendere peraltro molto seriamente, visto che costituisce a tutt'oggi la giustificazione più diffusa delle recinzioni dell'immateriale, a cominciare dalla brevettazione dei geni umani¹⁶) ed in questo senso riducissimo il fenomeno delle proprietà

¹² Mi è parso che questa conclusione sia suffragata dallo studio di M. Brutti, *L'intuizione della proprietà nel Sistema di Savigny*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1976-77, 4.

¹³ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio con le Aggiunte di Eduard Gans*, Roma-Bari, Laterza 1999, spec. 51 ss.

¹⁴ Cfr. M. Davies, *Property. Meanings, Histories, Theories*, Routledge-Cavendish, 2007, 96 ss.

¹⁵ Questa scelta, meramente tattica, se vogliamo, mi sembra preferibile anche sul piano dell'analisi rispetto a quelle posizioni che focalizzandosi esclusivamente sulle enclosures e sul susseguente cambiamento di paradigma, oscurano la complessità della modernità, quasi conducendo ad un'idealizzazione del premoderno.

D'altra parte un uso tattico del diritto nel senso suggerito nel testo, non è negato neppure da chi assume come obiettivo strategico il superamento del diritto stesso: cfr. A. Negri, *Rileggendo Pasukanis: note di discussione*, in Id., *La forma stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, Milano, Feltrinelli, 1977, 195.

¹⁶ A partire dal celeberrimo caso *Moore v. The Regents of the University of California*, 793 P.2d 479 (Cal. 1990) deciso nel 1990 dalla Corte Suprema della Califor-

collettive al godimento comune di boschi e altre situazioni di appartenenza non accompagnate da lavoro (agricolo), ci scontreremmo con due evidenze: i terreni su cui insistono le proprietà collettive conservano integro il loro valore naturalistico ed economico e smentiscono l'inevitabilità della tragedia dei beni comuni in assenza di forme di appartenenza esclusiva; esistono proprietà collettive come le *partecipanze* dell'Emilia Romagna che rappresentano una realtà agricola gestita in comune sulla base di una forma di appartenenza collettiva, a dimostrazione della non inevitabilità dell'appartenenza esclusiva sui 'beni produttivi'¹⁷.

Sul terreno dell'immateriale, forme di resistenza all'appropriazione esclusiva, dall'accesso alle risorse cognitive in rete¹⁸ alla tutela delle culture indigene, sono quotidianamente messe a punto con successo, spesso facendo ricorso – in una prospettiva di commodification rovesciata¹⁹ – allo stesso strumentario messo a disposizione dal diritto della

nia. Il caso riguarda i diritti sulle cellule di John Moore, un paziente affetto da leucemia in cura presso lo UCLA Medical Center. Nel corso delle terapie gli fu asportata la milza, da cui i ricercatori ricavarono una linea cellulare di grande valore sul piano scientifico e commerciale. Sulla linea cellulare tratta dai tessuti di Moore l'università della California ricavò un brevetto molto lucroso, di cui Moore stesso fu tenuto all'oscuro. Quando finalmente ne venne a conoscenza, Moore agì in giudizio contro l'amministrazione di UCLA lamentando la violazione della proprietà delle proprie cellule, nonché la violazione da parte dei medici dell'obbligo di ottenere il consenso informato dal paziente, e contestualmente affermando il proprio diritto a partecipare agli utili ricavati dall'università dalla brevettazione e commercializzazione della linea cellulare. La Corte rigettò la domanda correlata all'azione di conversione, a tutela della proprietà, argomentando che il riconoscimento di un diritto di proprietà sulle parti staccate del corpo a vantaggio dei pazienti farebbe venir meno l'incentivo economico a intraprendere importanti ricerche mediche. Si riconosce d'altra parte il dovere del ricercatore di informare il paziente dei propri intendimenti non solo terapeutici ma anche scientifici e di ricerca; ma a fronte di ciò non la proprietà sulle parti del proprio corpo, bensì la privacy e la dignità del paziente meritano tutela. Tale conclusione giuridica è ritenuta idonea a bilanciare l'interesse del paziente con l'esigenza di remunerare il lavoro di ricerca. Ma è altresì chiaro che la tutela di impianto personalistico – la tutela non-proprietaria del paziente – è la soluzione maggiormente in linea con lo sviluppo capitalistico: favorisce gli investimenti delle multinazionali (la Sandoz era fra le parti convenute da Moore) e mantiene le parti dotate di minore potere economico e sociale in una condizione di marginalità.

¹⁷ Cfr. P. Grossi, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in «Riv. dir. agr.», 1997, 261.

¹⁸ Per una prima informazione cfr. L. Lessig, *The Future of Ideas. The Fate of the Commons in a Connected World*, Vintage Book 2002; Id., *Free Culture. How Big Media Uses Technology to Lock Down Culture and Control Creativity*, The Penguin Press, 2004. Sulla tendenza dilagante all'imposizione di diritti di esclusiva su tutto ciò che è capace di produrre profitto cfr. più in generale M. Heller, *The Gridlock Economy. How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation and Costs Lives*, New York, Basic Books 2008.

¹⁹ Sul complesso rapporto fra culture minoritarie e mercato cfr. R. Austin, *Kwanzaa and the Commodification of Black Culture*, in M.M. Ertman & J.C. Williams (eds.), *Rethinking Commodification. Cases and Readings in Law and Culture*, New York University Press, New York and London, 2005, 178; S. Harding, *Culture, Commodification, and Native American Cultural Patrimony*, *ibidem*, 137.

proprietà intellettuale, con l'esito di far apparire obsoleto, almeno in alcuni casi, l'uso consueto del brevetto²⁰ e la stessa retorica dell'autore. Ci si riferisce qui a strategie anche differenti fra loro. Messa da parte – per una scelta di politica del diritto ampiamente condivisa²¹ – la proprietà sui propri geni, che pur muovendosi dentro l'ordine proprietario avrebbe o avrebbe avuto una qualche possibilità di successo rispetto alla prospettiva di rovesciare il rapporto medico-paziente e soprattutto la marginalità del singolo individuo fornitore di materiale biologico/genetico di fronte al potere economico che gestisce e trae profitto dalla ricerca più lucrosa²², il giurista può comunque muoversi in una logica trasformativa pur utilizzando gli istituti convenzionali del diritto liberale (e le sue articolazioni neoliberiste). Le pratiche riconducibili al c.d. copyleft (General Public License, Creative Commons, ecc.) sono alquanto significative al riguardo: predispongono una sorta di via di fuga dalla – ovvero uno svuotamento dall'interno della – logica del diritto d'autore, senza formalmente contestare l'esistenza della sua disciplina. Il progetto *Creative Commons*, in particolare, pur nascendo da una critica serrata al concetto di *authorship* e agli effetti negativi della *superprotezione* garantita dalle norme sul copyright, si basa sul riconoscimento di un diritto di esclusiva dell'autore, ma combina property rights a opzioni di natura contrattuale consentendo infine accessibilità e riproducibilità dell'opera per scopi non commerciali (e non solo)²³. Anche nel settore della proprietà industriale, la reazione agli abusi derivanti dall'ampliamento senza freni della brevettabilità assumono talora proprio le forme della tutela, sia pur *sui generis*, della proprietà intellettuale a vantaggio delle comunità indigene (*first nations*), che imprese e enti di ricerca tendono a spossessare dei saperi e delle pratiche da loro tramandati di generazione in generazione²⁴.

3. Un primo problema da affrontare quando si parla di un possibile statuto giuridico dei beni comuni è dato dall'ampiezza e varietà, diciamo pure dall'estrema eterogeneità, delle situazioni in cui il sintagma è attualmente usato: si parla di acqua e ambiente come beni comuni, di sapere, di conoscenza, di genoma umano beni comuni, ma anche di sanità, di università, persino di lavoro e da ultimo di demo-

²⁰ Cfr. S. Vezzani, *Sciamani e «cacciatori di geni»*. *Proprietà intellettuale e diritti dei popoli indigeni*, in I. Papanicopulu (cur.), *Incontro di studio dei giovani cultori delle materie internazionalistiche*, Giuffrè, Milano, 2008, 85.

²¹ Il dibattito è sconfinato: rinvio a M.M. Ertman & J.C. Williams (eds.), *Rethinking Commodification*, cit., dove le diverse posizioni sono ampiamente rappresentate. Da noi cfr. G. Resta, *La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di circolazione*, in S. Rodotà e P. Zatti (diretto da), *Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2010, 805.

²² V. supra nota 15.

²³ Per una critica ai limiti del progetto cfr. N. Elkin-Koren, *What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons*, 74 «Fordham Law Rev.» 375 (2005-2006).

²⁴ S. Vezzani, *op.cit.*

crazia come beni comuni. Al di là della ovvia constatazione che un uso tanto ampio del termine può comprometterne l'efficacia espressiva e banalizzarne il senso, è indispensabile cercare di cogliere i caratteri comuni che attraversano gli usi eterogenei del termine per poi capire in che misura intorno alla definizione beni comuni sia possibile costruire una categoria unitaria di risorse.

Intanto possiamo tentarne una classificazione.

a) Si definiscono beni comuni innanzitutto *beni materiali* come l'acqua, le risorse naturali, e beni che hanno un sostrato materiale ma evocano anche scenari più complessi come l'ambiente e il patrimonio artistico e storico-culturale di un paese.

b) La categoria dei *beni immateriali*, motore dell'attuale fase di sviluppo capitalistico, è investita da una tendenza fortissima all'appropriazione esclusiva e di converso se ne rivendica il carattere comune, cosicché rappresenta oggi la categoria di commons maggiormente ampia (e in continua espansione). Un elenco esaustivo è pressoché impossibile: si va dalle creazioni intellettuali (il giurista municipale le chiama *opere dell'ingegno*) ai geni, che proprio creazioni intellettuali non sono²⁵, dall'immagine dei beni (di edifici pubblici o privati, di auto, cavalli da corsa, imbarcazioni rese celebri da vittorie in competizioni sportive)²⁶ ai saperi tradizionali e alle tradizioni popolari, i quali peraltro possono trovare un sostrato materiale nel patrimonio artistico o nella biodiversità di un luogo²⁷, ecc.

c) Di recente l'espressione bene comune si trova riferito anche a *istituzioni* erogatrici di servizi che sono oggetto di *diritti sociali*: è il caso della sanità come organizzazione pubblica strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute²⁸ e dell'università²⁹ e

²⁵ Si veda infatti *Association for Molecular Pathology v. U.S. Patent and Trademark Office*, No. 09-cv-4515, 94 USPQ2d 1683 (S.D.N.Y. March 29, 2010) in cui la corte federale americana decide per la non brevettabilità dei geni umani.

²⁶ Cfr. G. Resta, *L'immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l'insostenibile leggerezza della logica proprietaria*, in margine a Cass., 11 agosto 2009, n. 18218 in «Danno e resp.», 2010, 477.

²⁷ La letteratura al riguardo è ormai amplissima. Cfr. C. Oguamam, *International Law and Indigenous Knowledge*, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press 2006, 35 ss., 145 ss.; M. Finger and P. Schuler (eds.), *Poor People's Knowledge. Promoting Intellectual Property in Developing Countries*, Oxford, Oxford University Press 2004; C. Bellmann, G. Dutfield and R. Meléndez-Ortiz (eds.), *Trading in Knowledge. Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, London - Sterling, Earthscan Publications Ltd. 2003, 157 ss.; P.P. Gowda & U. Khan, *Sacred but Vulnerable: A Critical Examination of the Adequacy of the Current Legal Framework for Protection of Tribal Sacred Traditional Knowledge*, 1 «NUJS L. Rev.» 109 (2008); T.L. Gearhart-Sema, *Women's Work, Women's Knowing: Intellectual Property and the Recognition of Women's Traditional Knowledge*, 21 «Yale J.L. & Feminism» 372 (2009-2010).

²⁸ Cfr. C. Romagnoli, *Salute e sanità come beni comuni: per un nuovo sistema sanitario*, file a disposizione dell'autrice; R. Avraham and K.A.D. Camara, *The Tragedy of the Human Commons*, 29 «Cardozo L. Rev.» 479 (2007-2008).

²⁹ Cfr. Madison, Frischmann, Strandburg, *The University as Constructed Cultural Commons*, in 30 «Wash. U.J.L. & Pol'y» 365 (2009).

dell'istruzione pubblica complessivamente intesa, funzionali alla realizzazione del diritto allo studio.

d) Anche un luogo e in particolare la città, lo spazio urbano, è definibile come bene comune³⁰ (un uso del termine ormai diffuso nella pratica politica: ad es. a Roma è nato un movimento di cittadini intitolato a «Roma bene comune»). L'espressione rinvia qui ad un complesso di piani discorsivi che a loro volta trovano la loro ragion d'essere in forme diversificate di spossessamento: da una parte è bene comune il territorio urbano nel suo complesso, che dev'essere preservato dalla cementificazione e da altre forme di sfruttamento giustificate unicamente da finalità speculative, dall'altra possono considerarsi beni comuni i quartieri cittadini, soggetti, insieme al loro *specifico culturale*, a spossessamento attraverso strategie proprie del mercato immobiliare e del mercato delle locazioni (*gentrification*)³¹, infine l'idea del comune implica uno sguardo critico nei confronti del fenomeno della privatizzazione dello spazio pubblico urbano, con il mall (centro commerciale) che prende il posto della piazza e riduce gli spazi della democrazia³².

e) Da ultimo l'espressione bene comune si trova associato a «lavoro», a «informazione» (nel senso di diritto di cronaca) e a «democrazia». Qui l'uso dell'espressione è svincolata dallo sfruttamento e/o dalla gestione di una risorsa e evoca piuttosto complessi di istituzioni, *relazioni politiche* e/o rapporti economici che hanno dignità costituzionale e funzione costituente un dato ordine sociale e politico.

4. Questa approssimativa mappatura conferma l'eterogeneità delle accezioni e dei contesti in cui l'espressione bene comune è impiegata. Evidentemente è impossibile ricondurre alle diverse categorie uno statuto giuridico generale del comune.

Anzi uno stesso statuto giuridico è da escludersi pure in riferimento alle prime due categorie. L'espressione «proprietà intellettuale», comunemente usata per indicare diritti di esclusiva sull'immateriale, infatti, non ha molto a che vedere con il diritto di proprietà, che è diritto di godere e disporre di beni materiali³³. Lo statuto giuridico del

³⁰ Cfr. A. Petrillo, *Ombre del comune: l'urbano fra produzione collettiva e spossessamento*, cit.

³¹ Un classico deve considerarsi Du. Kennedy, *The Effect of the Warranty of Habitability on Low Income Housing: «Milking» and Class Violence*, 15 «Florida St. U. Law Rev.» 485 (1987); cfr. inoltre, Id., *Legal Economics of U.S. Low Income Housing in Light of «Informality Analysis»*, 4 «J. L. in Soc'y» 71 (2002), e, fra i molti, K. Aoki, *Race, Space and Place: The Relation Between Architectural Modernism, Post-modernism, Urban Planning, and Gentrification*, 20 «Fordham Urban L.J.» 699 (1992).

³² Cfr. A. Bottomley, *A Trip to the Mall. Revisiting the Public/Private Divide*, in H. Lim and A. Bottomley (eds.), *Feminist Perspectives on Land Law*, Routledge Cavendish 2007, 65.

³³ Cfr. A. Gambaro, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in «Comparazione e

comune che emerge in questa varietà di risorse e contesti è dunque da individuare di volta in volta, ma si può già anticipare che esso non necessariamente si lega a forme giuridiche di appartenenza (individuale o collettiva) in senso tecnico³⁴.

Possiamo però individuare alcuni caratteri che queste diverse facce del comune condividono. Nel corso di una serie di seminari che, grazie al sostegno del mio Dipartimento (un bene comune anch'esso?), ho potuto organizzare in questo anno accademico, abbiamo tentato di farlo rivolgendoci soprattutto ad interlocutori provenienti da altre discipline: l'antropologia, la filosofia politica, la sociologia, l'urbanistica, l'economia, la storia del diritto, ecc.

i) Un primo carattere si definisce, dunque, in negativo, nella mancanza di un regime giuridico comune ai beni che definiamo come commons. Ciò implica la diversità delle strategie da eleggere caso per caso nell'affermare e difendere la natura di commons di una risorsa.

diritto civile», giugno 2010 (file reperibile all'indirizzo http://www.comparazione-dirittocivile.it/prova/files/rav_gambaro_ontologia.pdf).

³⁴ In tal senso chiare le indicazioni provenienti dalla Commissione Rodotà (Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, istituita presso la il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 Giugno 2007 al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici). Cfr. lo *Schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile*, il cui art. 1, comma 3, lett. c) stabilisce che sono beni comuni: «[Le] cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette saranno definite dal decreto delegato». L'articolato e la relazione di accompagnamento si possono consultare all'indirizzo: <http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Commissione-Rodot.pdf>. L'approccio della Commissione rinvia, fra i vari profili di interesse, ad un modello di proprietà pubblica 'debole' inerente in origine alla demanialità così come concepita, secondo alcuni, nel Code Napoleon e nel codice italiano del 1865: cfr. sul tema O.T. Scozzafava, *Vittorio Scialoja e la proprietà pubblica dei beni demaniali*, in questa Rivista, 2007, 195. Una lettura dei beni demaniali (e pubblici in generale) declinata alla luce delle esigenze dello Stato-collettività è ora fatta propria da Cass. SS.UU., 14 febbraio 2011, n. 3665.

In alcuni casi il carattere di bene comune può trovare conferma in un regime giuridico che semplicemente neghi la costituzione di diritti di esclusiva sul bene stesso: questo è quello che sta accadendo (o che può accadere) per i geni, per la creazione di chimere, per alcune innovazioni chirurgiche, ecc., rispetto a cui, dopo una prima fase di *enclosures* indiscriminate, comincia a emergere un orientamento diverso³⁵. Ma in molti altri casi questa via non è sufficiente a affermare il carattere comune di una risorsa; e in alcuni altri, forme di esclusiva in capo ad una comunità (si pensi a culture tradizionali 'esotiche', come nel caso Inuit, ad esempio) possono essere un utile strumento per impedire un' indesiderata commodification di simboli, saperi, ecc., laddove un regime di open access apre invece la strada all'appropriazione di utilità (e ad un'eventuale commercializzazione) da parte di chiunque³⁶.

Ciò esclude a mio avviso la possibilità di definire a priori (tutti) i commons come beni *extra commercium*, riprendendo un'antica e ancora suggestiva classificazione romanistica³⁷. Da una parte la varietà di fisionomia e funzione dei beni potenzialmente ricompresi nella categoria, dall'altra la pervasività del mercato come forma organizzativa dominante della società, sconsigliano a mio avviso di assumere questo carattere fra quelli fondanti un comune statuto giuridico, pena la drastica riduzione di estensione della categoria. La stessa vicenda dell'acqua implica una serie di questioni inerenti al mercato, fissazione di tariffe, costi di gestione, ecc. – incompatibili con il regime delle *res extra commercium*. In alcuni casi sono invece i limiti alla facoltà di disposizione, come nel caso delle proprietà collettive, a caratterizzarne il regime giuridico; in molti altri il vincolo di destinazione (la fruizione collettiva), che tende ad essere un carattere diffuso fra i commons, sebbene forse con gradi di intensità diversi³⁸. Tendenzialmente mi parrebbe un buon punto di partenza affermare per tutti i beni comuni non l'esclusione dal mercato, quanto la sottrazione al mercato concorrenziale e alle sue regole, prima di tutto quella del profitto³⁹.

ii) Un tratto sicuramente condiviso da tutte le accezioni del comune prima individuate è invece il legame fra risorsa (o servizio) e comunità⁴⁰. La definizione di comune implica infatti una domanda: comune a chi? Ora l'individuazione della comunità di riferimento, elemento chiaro ad es. nelle proprietà collettive tuttora esistenti in molte regioni d'Italia, è un problema chiave nella definizione di uno statuto giuridico per i beni comuni. La comunità si definisce in ragione dei le-

³⁵ V. *supra*, nota 25.

³⁶ V. *supra*, § 2.

³⁷ Vi fa cenno A. Ciervo, *Il futuro che avevamo dimenticato*, in «Parole chiave», 1/2011, 41.

³⁸ V. *supra*, nota 34.

³⁹ In tal senso mi pare si orienti A. Somma, *op. cit.*

⁴⁰ Cfr. A. Lucarelli, *Note minime per una teoria giuridica dei beni comuni*, in «Quale stato», 2007, 87.

gami sociali di solidarietà che esistono o dovrebbero instaurarsi in relazione alla fruizione del bene comune: il discorso è volutamente circolare poiché fra commons e comunità esiste una relazione per cui l'uno risulta costitutivo dell'altra e viceversa. Inoltre i legami di solidarietà e l'individuazione della comunità che insistono sul bene comune hanno anche una necessaria dimensione diacronica: quasi per definizione, la gestione di un bene comune deve tener conto degli interessi delle generazioni future. Infatti il modello di comune che assumiamo dalle culture tradizionali con riguardo ad esempio alla fruizione di una risorsa naturale (la foresta) o culturale (i saperi tradizionali di un popolo) è appunto ritagliato sull'idea che i membri della comunità passano ma il bene comune deve restare integro e come tale essere tramandato a chi verrà dopo, cosicché il focus si sposta dal soggetto della relazione di appartenenza al bene stesso⁴¹.

Senonché il punto è assolutamente problematico. In primo luogo poiché, a seconda delle risorse in gioco, la comunità di riferimento può essere l'insieme delle persone che lavorano/studiano in una scuola, la popolazione di un quartiere, la popolazione di una metropoli, una comunità nazionale o l'intera umanità e non sempre ne risulta facile o incontestata l'individuazione. Per esempio Pompei che crolla è un bene comune dell'umanità, delle italiane, o degli abitanti della zona? La risposta non è indifferente posto che alla gestione partecipata e alla tutela del commons deve provvedere la comunità di riferimento.

In secondo luogo, almeno in relazione ad alcune classi di beni, la definizione del comune attraverso l'individuazione della comunità di riferimento può rivelarsi il suo punto debole, proprio con riguardo alle sue potenzialità di trasformazione sociale, economica e politica. Infatti lo stretto legame commons-comunità può ridurre l'affermazione del comune a fattore di conservazione dello status quo, di enfattizzazione e rafforzamento delle caratteristiche etniche e sociali di una comunità, o comunque renderla ininfluyente rispetto all'obiettivo di una maggiore giustizia sociale, neutralizzando le sue capacità redistributive. Il valore di un orto urbano, ad es., può non essere troppo diverso nel quartiere residenziale alto-borghese rispetto al quartiere povero, sebbene nel primo caso il suo significato culturale possa assumere una venatura snob. Ma se pensiamo all'università come bene comune, allora non possiamo nasconderci che la *Harvard Law School-as-commons* garantisce alla comunità di studenti, docenti e lavoratori che in essa opera ben altre utilità e opportunità rispetto a quelle offerte alla propria comunità dalla Law School di Northeastern University, tanto per assumere come

⁴¹ Ciò giustifica il ricorso ad un paradigma olistico che vada oltre l'opposizione soggetto/oggetto propria della cultura occidentale: in tal senso U. Mattei e L. Nader, *Plunder: When the Rule of Law is Illegal*, cit. Ma valgono a mio avviso le cautele espresse prima circa la percorribilità – almeno nell'immediato – di una via che rinneghi in radice la modernità, ponendosi al di fuori delle strutture del diritto liberale in una prospettiva di rinvio o attesa sine die del momento della trasformazione.

esempio due università private che sorgono a pochi chilometri l'una dall'altra (nella area di Boston, Massachusetts, in questo caso).

L'esempio mostra come, date determinate condizioni socio-economiche di partenza, l'affermazione della natura di bene comune di una risorsa o istituzione non necessariamente inneschi un circuito redistributivo rispetto alla collettività ampiamente intesa ovvero rispetto ad altre comunità di utenti o cittadini, ma garantisca piuttosto una più equa fruizione delle utilità inerenti quel bene all'interno della propria comunità di riferimento. Questo sembrerebbe essere ad un primo sguardo il limite della teoria di Ostrom⁴².

Infine, nel pensare il diritto del comune, il riferimento alla comunità non deve ridursi all'evocazione di un'entità astratta e idealizzata e va considerato criticamente. Mi sembra che il rapporto fra metropoli e comune sia un passaggio fondamentale al riguardo⁴³. Proprio l'idea di spazio urbano come bene comune, nelle sue articolazioni, induce a rivisitare la nozione di comunità, che non può essere intesa nel senso premoderno di comunità chiusa e statica. L'abitante della città è parte della comunità-quartiere in cui vive, della comunità che utilizza i trasporti, della comunità-quartiere in cui lavora e di cui utilizza i servizi, ecc. Questo serve ad una riconsiderazione dinamica del concetto di comunità (come flusso o incrocio fra flussi), e nello stesso tempo ad una ridefinizione della nozione di soggetto di diritto, che non scompare a causa della centralità acquisita dalla relazione commons-comunità, ma non può più essere il soggetto del diritto liberale, cioè un'entità fissa nella sua identità, centrata su se stessa, ponendosi in questa relazione a sua volta come punto di incrocio di un fascio di rapporti⁴⁴.

La necessità di ridefinire le nozioni di comunità e di soggettività giuridica alla luce dell'idea dello spazio urbano-*as-commons* apre ad ulteriori ordini di riflessione. Da una parte la relazione soggetto-comunità-comune è fondamentale rispetto alla possibilità di resistere a quelle dinamiche in virtù delle quali lo sviluppo della metropoli, mentre si pone come principale fattore di disintegrazione dei rapporti sociali, nel contempo costruisce e impone identità rigide e inesorabili, in senso sociale, economico, etnico, di genere, separando sin *sul piano spaziale* i poveri dai ricchi (e all'interno della classe medio-alta i colti – che privilegiano i quartieri gentrified – dagli incolti, che vivono in *suburbs*, 'residenze', ecc.), le indigene dalle immigrate, le donne 'al sicuro' dalle donne 'in pericolo'.

Dall'altra la relazione soggetto-comunità-comune, si dice, può non essere emancipatoria. Si pone dunque un problema ulteriore, un problema di potenziale frizione fra cooperazione e libertà individuale. Il

⁴² E. Ostrom, *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Venezia, Marsilio 2006.

⁴³ Cfr. A. Negri & M. Hardt, *Commonwealth*, cit., 153 ss.

⁴⁴ G. Frug, *Decentering Decentralization*, 60 «U. Chi. L. Rev.» 253 (1993).

soggetto può rimanere ingabbiato nella relazione reciprocamente costitutiva fra bene comune e comunità. È questa una preoccupazione avvertita in modo intenso in una certa letteratura *liberal* nordamericana, sulla quale credo si debba riflettere⁴⁵.

iii) Si arriva così al terzo decisivo elemento di un possibile statuto giuridico dei beni comuni: la gestione. O, più esattamente, la gestione collettiva e/o partecipata del bene comune. Diciamo subito che, anche qui, la questione non è affatto semplice. L'idea di gestione partecipata incontra le stesse obiezioni cui va incontro l'idea di democrazia diretta: ad es. quella di presupporre un'entità omogenea preposta alla gestione, la comunità, che nella maggior parte dei casi non è affatto omogenea, date le ovvie differenze culturali, sociali, di genere al suo interno (ritorna in termini rovesciati la problematicità dell'elemento della comunità). D'altra parte uno strumento sia pur collaudato come quello cooperativo, ove applicabile, non assicura affatto la gestione partecipata, dato il vizio dell'abuso di delega da cui è tendenzialmente afflitto.

Alcuni elementi per pensare in positivo la gestione partecipata si desumono dalla regolamentazione delle proprietà collettive ancora esistenti in Italia: innanzitutto il vincolo di destinazione sul bene, che incide sulla gestione in funzione di limite. Se poi il carattere comune del bene si accompagna ad una situazione di appartenenza collettiva, com'è appunto nel caso delle proprietà collettive, allora forti limiti alla facoltà di disposizione connoteranno ovviamente l'attività di gestione.

Tuttavia la situazione di appartenenza non è carattere necessario del bene comune. Lo è certamente invece la gestione partecipata che quando non si esprime in forma di appartenenza deve necessariamente manifestarsi come facoltà di controllo e tutela in capo alla comunità.

Un possibile modello al riguardo si ritrova nella proposta di riforma dei beni pubblici licenziata dalla c.d. commissione Rodotà: qui la categoria dei beni comuni è disegnata a prescindere dall'appartenenza, cioè dalla titolarità della proprietà sul bene, che può essere pubblica o privata. Il bene comune è piuttosto individuato in quanto necessario alla realizzazione dei diritti fondamentali degli individui. In conseguenza di ciò ciascuno è legittimato ad agire in giudizio lamentando la cattiva gestione del bene da parte di chi ne è formalmente titolare. Si tratta di un modello non solo praticabile, almeno in teoria, nel sistema attuale, ma anche idoneo ad essere accolto in modo favorevole poiché si avvale della retorica forte dei diritti fondamentali. Si possono però muovere almeno due obiezioni di carattere politico al modello proposto: la tecnica dei diritti fondamentali gioca sul terreno individuale e perciò occulta o trascura la dimensione collettiva che dovrebbe invece connotare la gestione del bene comune; la dimensione

⁴⁵ Cfr. H. Dagan & M.A. Heller, *The Liberal Commons*, 110 «Yale L.J.» 549 (2000-2001).

individuale (ovvero l'occultamento di quella collettiva) porta con sé a sua volta l'occultamento dei conflitti che intorno ai beni comuni si agitano. Il caso della 'rapina' ai danni dei popoli indigeni fornisce un esempio dell'uno e dell'altro profilo.

Ma la relazione fra diritti fondamentali e beni comuni può forse essere guardata sotto un'altra luce. Consideriamo il concetto di sanità come bene comune. L'idea di una gestione partecipata della sanità impone di pensare lo stesso diritto fondamentale alla salute in un modo diverso: essa implica un'organizzazione della sanità che sia in grado di realizzare il diritto alla salute di quella data persona ed insieme il diritto alla salute di ciascuna e di ciascuno e dell'intera collettività. Mentre assumiamo il diritto alla salute come necessariamente 'personalizzato' vediamo come la sua concreta realizzazione porti a conformare la stessa istituzione deputata a soddisfarlo⁴⁶. Insomma l'idea è che i diritti fondamentali possano acquistare una dimensione diversa – ed essere componente costitutiva della gestione del bene – se visti nella prospettiva della solidarietà sociale. Analogo discorso può farsi per la città immaginando i modi in cui i diritti di cittadinanza (scontando per il momento l'ambiguità del termine), di libertà, di autodeterminazione, l'aspirazione al wellness, alla democrazia, possano/debbero incidere sul suo funzionamento, sviluppo, ecc. E lo stesso dicasi per l'istruzione e per l'università, dove il diritto allo studio, attraverso la gestione partecipata del bene comune scuola o del bene comune università, smette di essere semplice fruizione di servizi e di opportunità e diventa produzione culturale e di democrazia. Insomma si tratta di rovesciare la logica oggi dominante in Europa per cui il diritto ai servizi essenziali, sebbene fondamentale, è sostanzialmente visto come oggetto di sussidi e di assistenza, in una parola come *improduttivo*, nient'altro che una voce di spesa nel bilancio statale.

Resta un problema spinoso nel configurare l'esercizio dei diritti fondamentali come parte della gestione dei beni comuni: la radice individuale dei diritti fondamentali trova conferma nella struttura del processo, anch'essa tendenzialmente estranea alla dimensione collettiva. Da questo scaturisce non solo la difficoltà dell'azione del singolo in termini di informazione, iniziativa, ecc. ma anche il problema dei costi esorbitanti della giustizia che il singolo membro della comunità può non essere in grado di sopportare⁴⁷. Qui è possibile lavorare su una migliore organizzazione e maggiore diffusione delle *class actions*, soprattutto superando l'idea che la class action sia una sommatoria di pretese individuali ed esaltando invece la sua dimensione collettiva.

⁴⁶ Cfr. A. Pioggia, *Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 2011, 127.

⁴⁷ U. Mattei, *Providing Direct Access To Social Justice By Renewing Common Sense: The State, the Market, and some Preliminary Question about the Commons*, in <http://uninomade.org/preliminary-question-about-the-commons/>.

5. Queste poche pagine, e il ciclo di seminari da cui traggono spunto, non possono certo realizzare l'aspirazione ad uno statuto giuridico compiuto per i beni comuni. E neppure vi si avvicinano. Ma credo possano quanto meno indicare qualche obiettivo. Innanzitutto quello di continuare la ricerca sul versante giuridico per contribuire ad un dibattito che anche in Italia è ormai alquanto vivace. In secondo luogo quello di cercare un fitto scambio interdisciplinare, il solo che può consentire di *vedere* da angolazioni diverse cosa accade in una società retta da un sistema e da un diritto nei quali la dimensione del comune è soppressa o comunque occultata.

Il lavoro di ricerca interdisciplinare può inoltre aiutare a scoprire e a elaborare, per chi lo desidera, pratiche interstiziali di affermazione – e/o di difesa dalla soppressione – del comune. Può trattarsi di pratiche materiali come le 'uglyfication strategies' messe in campo in alcuni quartieri di Berlino a rischio di gentrification⁴⁸. Oppure possono essere pratiche che fanno leva sulle emergenze del comune che sono dentro il sistema giuridico.

A questo proposito uno dei problemi fondamentali della gestione del comune, il problema dell'accesso alla giustizia e dei suoi costi, potrebbe essere in parte affrontato proprio attraverso la pratica del comune, praticando le facoltà di giurisprudenza come bene comune, cioè realizzando il gratuito patrocinio attraverso quelle particolari esperienze didattiche che negli USA hanno nome di law clinics e che consentono a studenti e docenti insieme di patrocinare cause di vario tipo a titolo gratuito. Dai ricorsi contro la vendita a scopo di speculazione edilizia dell'ex demanio militare in attuazione del recente decreto sul federalismo demaniale⁴⁹, alle cause contro la brevettazione di geni che impediscono l'accesso a costi contenuti a importanti strumenti diagnostici, le possibilità di praticare il comune a cominciare dalle nostre aule sono molte⁵⁰.

⁴⁸ Con l'espressione «uglyfication» si vuole indicare un insieme di pratiche volte a tenere lontani i nuovi inquilini borghesi: dal non riparare finestre rotte, al mettere il cibo in buste di plastica appese fuori alla finestra fingendo di non avere il frigo, ecc. Queste pratiche vengono messe in opera dopo essere state decise collettivamente in assemblee di quartiere.

⁴⁹ D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

⁵⁰ Per un'esperienza italiana cfr. B. Winkler, *Relazione al Seminario Imparare facendo. Cosa sono le cliniche legali e perché vale la pena di introdurle nelle facoltà di giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia, 13 maggio 2010*, reperibile al seguente link: HYPERLINK «<http://www.adapt.it/acm-on-line/Home/.../documento7297.html>» www.adapt.it/